


Rep. 1319



COMUNE DI RONCO SCRIVIA
Provincia di Genova
Repubblica Italiana

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SALA
CINEMATOGRAFICA E PER LA CONCESSIONE IN USO DEI
RELATIVI LOCALI SITI IN VIA VITTORIO VENETO 1 DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA

L’anno duemilaundici il giorno 13 del mese di maggio presso la Residenza Comunale
di Ronco Scrivia, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di
legge,

TRA

- la Dott.ssa Valentina Merlo, nata a Genova il 13 gennaio 1977, la quale interviene nel
presente atto non in proprio, ma in qualità di Responsabile dell’Area Sociale Scolastica
e Culturale del Comune di Ronco Scrivia, e come tale rappresentante del Comune di
Ronco Scrivia (Cod. Fisc. 00705520104), in esecuzione della Delibera di Giunta
Comunale in data 88 del 22 novembre 2010, esecutiva;

E

- l’associazione o istituzione no profit denominata PROLOCO, con sede sociale in
Ronco Scrivia (Ge), Via Vittorio Veneto 1, C.F. 80100570102, in persona del Sig.
Enzo Fongi, nato a Novi Ligure, il 23/12/1949, residente a Ronco Scrivia in Via
Pietrafraccia 11/3, che interviene in qualità di Presidente;

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 in data 22 novembre 2010 è stato approvato
lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Ronco Scrivia ed il soggetto
affidatario dell’attività di gestione della sala cinematografica e della concessione in uso
dei relativi locali, siti in Via V. Veneto n. 1;

Fongi Enzo

Merlo



con determinazione del Servizio Culturale n. 74 del 23 dicembre 2010, la suddetta gestione è stata affidata mediante avviso pubblico di selezione all'associazione no profit

PROLOCO di Ronco Scrivia;

tra le parti, come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO


Oggetto della presente convenzione è l'affidamento all'associazione PROLOCO di Ronco Scrivia della gestione diretta della sala cinematografica e della concessione in uso gratuito dei relativi locali, siti in Via V. Veneto n. 1, così come evidenziati nella planimetria allegata alla precedente convenzione, con le relative dotazioni e gli arredi in essi esistenti nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano e per gli usi e gli scopi indicati ai seguenti articoli.

Art. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

1. La gestione della sala cinematografica, in ottemperanza alle direttive impartite con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15.06.05, dovrà consentire la fruibilità a tutti i cittadini garantendo la possibilità di accesso ed utilizzo in relazione alle esigenze dei lavoratori per quanto concerne il tempo libero e le necessità didattiche delle istituzioni scolastiche.

2. L'associazione dovrà garantire, a sua cura e spese, quanto segue:

- un minimo di tre giorni di proiezioni a settimana;
- attività di bigliettazione;
- ogni operazione amministrativa, tecnica ed economica necessaria a svolgere in maniera efficiente l'attività di gestione;
- proiezioni destinate agli istituti scolastici ed alla Biblioteca Comunale;

- 
- fornitura al Comune dei servizi di proiezionista ed assistenza tecnica per audiovisivi nei giorni di utilizzo della sala da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. L'uso della sala per attività ed iniziative culturali e dibattiti è consentita all'Amministrazione Comunale, agli Istituti Scolastici ed ad altri enti ed associazioni locali previa richiesta da inoltrarsi con congruo anticipo (almeno trenta giorni) e comunque da concordarsi con l'Associazione stessa.

Le modalità per l'utilizzo di cui al comma 2 sono descritte nel successivo art. 5 ovvero, l'unica possibilità di uso gratuito è riservata all'Amministrazione Comunale per complessive 20 giornate per tutta la durata del presente atto di convenzione.

Tutte le altre richieste di utilizzo dovranno riferirsi al tariffario come descritto all'art. 5 paragrafo due.

Art. 3 - GESTIONE ORDINARIA DEI LOCALI

1. La gestione ordinaria locali deve espletarsi nel modo seguente:

A) a carico del concessionario:

1. servizio di pulizie ad ogni uso della sala e di tutti gli ambienti utilizzati (ingresso, disimpegni, scale e servizi igienici);
2. piccola manutenzione degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri;
3. mantenimento dell'immobile nelle condizioni in cui sono è stato consegnato (risultante da verbale di consegna della documentazione), tali da non pregiudicare l'idoneità degli spazi rispetto alle autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'attività quali prevenzione incendi, idoneità igienico sanitaria, e quanto di altro previsto dalla vigente normativa, nonché dal decreto



legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 in tema di sicurezza sul lavoro, comprendente a titolo non esaustivo manutenzione ordinaria della centrale termica, degli impianti termici, elettrici e antincendio, dei mezzi antincendio portatili, delle porte antipanico e tagliafuoco, compresa la compilazione dei registri antincendio ed ogni altro onere previsto dalla vigente normativa;

4. espurgo e pulizie degli scarichi, dei lavandini, docce e w.c.;
5. manutenzione delle porte e delle serrature;
6. ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
7. manutenzione e pulizia dell' area esterna antistante l'ingresso alla sala nonché pulizia, taglio erba, irrigazione dell'aiuola circolare;
8. assicurazione dei locali e responsabilità civile verso terzi;
9. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa-canone rifiuti, ecc.).

Handwritten signature

B) a carico del Comune:

la manutenzione straordinaria, salvo per danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario.

Tutti i lavori necessari all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale dipendente dal concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

Art. 4 - INTERVENTI STRAORDINARI

1. Modifiche ai locali, agli spazi e agli impianti potranno essere richieste ai competenti uffici comunali che ne valuteranno l'opportunità. Qualora gli interventi risultino idonei e vantaggiosi per l'ente e su richiesta dello stesso gli stessi potranno

Handwritten signature

essere realizzati direttamente dal gestore, secondo le direttive del competente ufficio comunale e in conformità alla vigente normativa. L'amministrazione potrà valutare l'erogazione di contributi a sostegno degli interventi effettuati.

2. L'associazione dovrà presentare annualmente il bilancio relativo alla propria gestione da trasmettersi al Comune entro e non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 5 - USO DEI LOCALI


1. I locali possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto della normativa in vigore in materia di:

- sicurezza;
- rapporto di lavoro;
- igienico-sanitaria;

b. dall'amministrazione comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario, con le modalità di cui all'articolo 2, al fine di non compromettere il calendario proiezioni in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;

c. da terzi (istituti scolastici, biblioteca comunale, enti ed associazioni operanti nel territorio) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente art. 2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe applicate alla data della stipula della presente convenzione dal comune. Tali tariffe potranno,



su richiesta, essere aggiornate annualmente in base agli indici Istat sul costo della vita.



2. L'amministrazione comunale ha il diritto di utilizzare gratuitamente i locali per un massimo di 20 giorni complessivamente per tutta la durata del presente atto e ai soli fini istituzionali. L'Amministrazione Comunale si impegna ad inserire nelle tariffe di utilizzo della sala polivalente approvate dal competente organo comunale, una fascia appositamente dedicata alle associazioni con sede nel territorio comunale e attive negli anni di durata della presente convenzione. Le stesse associazioni potranno usufruire una sola volta nell'arco dell'anno di attività (1 settembre / 31 luglio) della sala polivalente ad un costo dimezzato rispetto alle tariffe previste per le associazioni del Comune.

for me

3. L'uso dei locali è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alla precedente lettera b.

4. Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b., c., è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

[Handwritten signature]


1. apertura, chiusura e custodia dei locali;

2. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;

5. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Art. 6 - RESPONSABILITA' E MODALITA' DEL CONCESSIONARIO NELL'USO

DEI LOCALI



1. Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.

2. Il concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:

- a. proiezioni cinematografiche;
- b. attività amministrative e sociali;
- c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.

3. Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dei locali, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:

- a. incassi derivanti dall'attività di proiezione;
- b. sponsorizzazione di iniziative culturali;
- c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno dei locali in concessione;
- d. contributi pubblici e privati;
- e. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di altri soggetti.

fouyat

[Handwritten signature]

Art. 7 - L'ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA

1. Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto dell'attività cinematografica indicando:

- a. il calendario delle proiezioni;
- b. altre iniziative culturali e cinematografiche da attuarsi nel corso dell'anno.

Art. 8 - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

In concomitanza con l'attività cinematografica può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il concessionario dovrà munirsi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

Art. 9 - DURATA

1. La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2011 e termina il 31 luglio 2014.
2. E' facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 30 giugno di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione.
3. E' facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

Art. 10 - VERIFICHE

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a :
 - a) controllare lo stato di manutenzione dei locali, degli arredi e degli impianti;
 - b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, ed in particolare il rispetto degli adempimenti elencati all'articolo 2.
2. Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'amministrazione comunale.

Art. 11 - TARIFFE


1. L'ammontare delle tariffe di ingresso e/o le quote di iscrizione saranno decise e introitate dal concessionario previa approvazione da parte del Comune; le predette tariffe dovranno prevedere speciali riduzioni e promozioni tariffarie nei confronti di bambini, anziani ed istituti scolastici locali sempre nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. L'utilizzo dei locali sarà gratuito per il comune relativamente ai 20 giorni complessivi per tutta la durata del presente atto, così come indicato al precedente art. 5, paragrafo 2.

Art. 12 - RESPONSABILITA'


1. Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione della sala cinematografica e di tutti gli altri ambienti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario. In particolare sono demandate alla piena responsabilità del concessionario:

- a) la puntuale efficienza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e mezzi e di quant'altro venga utilizzato rispetto alla sicurezza in generale ed alla prevenzione incendi;
 - b) ogni danno ai locali, impianti e arredi in gestione derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, tanto se imputabile al gestore quanto se imputabile a terzi in dipendenza della gestione;
 - c) ogni altro danno o incidente di qualsiasi natura causato da responsabilità oggettiva del concessionario.
2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.



0 1 09 367517 508 8





Art. 13 - ASSICURAZIONI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.
2. Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti dei locali.
3. A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso dei locali, avente la durata della convenzione e con massimale di euro 1.500.000,00.
4. Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento dei locali, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di euro 3.000.000,00 per beni immobili e mobili.

Art. 14 - INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

1. Nel caso di inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del codice civile nei casi seguenti:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;

fy

[Signature]

b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;

c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.

2. E' fatto salvo il diritto di recesso del comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

Art. 15 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta all'autorità competente.

Art. 16 - VARIE


1. Tutte le spese relative alla registrazione della presente convenzione sono a carico del concessionario.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.


Letto, approvato e sottoscritto,

Per l'associazione

Il Presidente



Per il Comune
La Responsabile dell'Area
Sociale, Scolastica e Culturale



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI GENOVA

Registrato il 2.4.MAG. 2011

N° 9068

11

segno di Lire

L'OPERARIA
(Maria RUSSO)